

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37333-abolitio-criminis-in-materia-di-sostanze-stupefacenti-non-contemplate-nel-d-p-r-n-309-1990-suprema-corte-di-cassazione-ss-uu-penale-sentenza-n-29316-15-depositata-il-9-luglio>

Autore: Iannone Paolo

Abolitio criminis in materia di sostanze stupefacenti non contemplate nel d.P.R. n. 309/1990, Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. Penale, sentenza n. 29316/15; depositata il 9 luglio

“Abolitio criminis in materia di sostanze stupefacenti non contemplate nel d.P.R. n. 309/1990, Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. Penale, sentenza n. 29316/15; depositata il 9 luglio”

1. Il decisum

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulle norme penali in bianco e tabelle previste dagli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 309/1990 alla luce dei successivi interventi normativi negli anni 2006 (ex L. 21 febbraio 2006, n. 49) e 2014 (ex L. 16 maggio 2014, n. 79), oltreché della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale.

Nel caso di specie l'imputato accusato dei reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 648 e art. 348 cod. pen. con riferimento all'acquisto, detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Nel merito il Tribunale afferma la responsabilità dell'imputato disponendo la confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo disposto con decreto del G.I.P. Successivamente la Corte di Appello assolve l'imputato dal reato di cui al capo D per insussistenza del fatto e, ritenuta la continuazione tra i restanti reati, ha rideterminato la pena confermando nel resto la sentenza del Tribunale di prima istanza.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo C, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; e alla confisca dei beni disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, e ordina la restituzione degli stessi beni all'avente diritto. Rinvia alla Corte d'appello per la determinazione della pena in ordine ai reati di cui ai capi A e G. Rigetia nel resto il ricorso».

2. Le norme penali in bianco e le tabelle previste dagli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 309/90

In diritto penale gli elementi di determinate fattispecie possono essere oggetto di un enunciazione normativa che rinvii ad una fonte subordinata, ovvero secondaria, relativamente alla determinazione di condotte concretamente punibili. Ne consegue che, secondo tale impostazione, il precetto e la sanzione che rinviano, per la loro integrazione ovvero specificazione, ad un atto normativo di grado inferiore, regolamenti o leggi extrapenali costituiscono le c.d. norme penali in bianco.

Ad ogni buon conto, dottrina e giurisprudenza escludono la formazione di norme penali in bianco¹ allorché il Legislatore rinvii a provvedimenti amministrativi (non più suscettibili di modificazione) per la completa determinazione del precetto. Di conseguenza è prassi comune e consolidata nel tempo il rinvio all'atto amministrativo come semplice tecnica legislativa, senza attribuire alcun potere a fonti secondarie.

In caso di successione, mutamento o revoca del precetto integrativo di norma penale in bianco la giurisprudenza ha affermato in termini generali che, di per sé, non dà luogo ad una successione di leggi penali o ipotesi di abolitio criminis, in quanto occorre verificare se la successione comporti o meno rispetto al fatto l'immutatio legis che costituisce il presupposto dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. Ciò posto, permane, in ogni caso, la previsione di legge che

¹F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino, 1934, rist. 1960; F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione, Milano, 2000; M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987; G. FIANDACA, Causalità (rapporto di), voce Dig. Pen., III, 1988; M. MAIWALD, Causalità e diritto penale, Milano, 1999; più in generale: K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970; C. G. HEMPEL, Filosofia delle scienze naturali, Bologna, 1968; P. Trimarchi, Causalità e danno, Milano, 1966; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1997.

deve mirare ad essere informata ai principi di legalità e tassatività proprio per superare il rischio di indeterminatezza ed incertezza del precetto e della sanzione penale.

Il caso di specie riguarda le tabelle previste dagli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti, laddove viene stilata una classificazione fra tutte le tipologie di droghe ritenendo alcune sostanze lecite ed altre illecite. Ciò posto, l'insieme ordinato di dati collocati in struttura tabellare fornisce una semplice lettura ed interpretazione sulle fattispecie punibili e non, laddove vi sia una presunzione (ad es. possesso di un bilancino di precisione) che determinati quantitativi di sostanze stupefanti detenuti dal soggetto possano essere considerate per uso personale o soggette alla commercializzazione. Ad ogni buon conto, il regolamento de quo induce a valutare, in caso di superamento del limite tabellare del principio attivo, l'intervento di una presunzione uguale e contraria relativamente a fattispecie di mera detenzione illecita di stupefacenti destinata allo spaccio.

La legittimità del d.P.R. n. 309/1990 in questione prevedeva la bipartizione tra droghe leggere e droghe pesanti, con l'approntamento di un differente regime sanzionatorio, classificate in sei tabelle e, successivamente, il Legislatore nell'anno 2006 concentrava le previsioni in due tabelle, di cui una dedicata specificatamente ai medicinali con effetto drogante.

Il seguente intervento normativo nell'anno 2014 e la conseguente pronuncia della Corte Costituzionale hanno posto l'attenzione sulla legalità della pena in sede esecutiva e sulla continuità della rilevanza penale dei reati in relazione a quelle sostanze stupefacenti introdotte con il successivo intervento legislativo.

La questione approda dinanzi alle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza in commento hanno sancito l'abolitio ciminis in materia di sostanze stupefacenti non contemplate nel d.P.R. n. 309/1990, ante riforma 2006, fondando il decisum su due motivi.

In primis sostenendo che le sostanze vietate sono espressamente indicate negli appositi elenchi predisposti, pertanto la fruizione di una sostanza stupefacente non prevista in tabella all'epoca dei fatti non costituisce reato.

In secondo luogo i successivi interventi normativi determinano una situazione di poca chiarezza del precetto e della sanzione venendo meno i principi fondamentali dell'ordinamento penale, ovvero legalità, determinatezza, tassatività, prevedibilità, accessibilità e colpevolezza.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, seppur non esplicitamente espresso, comunque, i giudici di legittimità hanno posto la loro attenzione sulla necessità di un intervento chiarificatore da parte del Legislatore sul dettato normativo in esame.

3. Conclusioni

Nella vicenda in esame viene posta l'attenzione sulle condotte penalmente rilevanti prima della riforma legislativa nell'anno 2014 (ex L. 16 maggio 2014, n. 79) riguardanti sostanze stupefacenti inserite nelle tabelle della c.d. Legge Fini-Giovanardi (ex L. 21 febbraio 2006, n. 49).

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 32/2014 dichiarava illegittimo l'art. 4 vices ter della Legge Fini-Giovanardi concernenti le nuove tabelle allegare allo scopo di dare continuità alle rilevanze penali delle fattispecie anteriori all'intervento normativo nell'anno 2014.

Alla luce di quanto sopra emerso le Sezioni Unite Penali risolvono il contrasto dottrinale sugli effetti della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale.

In seguito ai successivi interventi legislativi gli effetti normativi operano per il futuro (ex art. 25, secondo comma, Cost.) e seppur di comprensibile deduzione giuridica, la pronuncia cristallina dei giudici di legittimità chiude il cerchio su un tema delicato, ma probabilmente in continua evoluzione.

Dott. Paolo Iannone

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** •

Art. 25, secondo comma, Cost.
Artt. 13 e 14 d.P.R. n. 309/1990
L. 16 maggio 2014, n. 79
L. 21 febbraio 2006, n. 49

• **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE** •

- F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Torino, 1934, rist. 1960;
- F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, seconda edizione, Milano, 2000; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 1987;
- G. FIANDACA, *Causalità (rapporto di)*, voce *Dig. Pen.*, III, 1988;
- M. MAIWALD, *Causalità e diritto penale*, Milano, 1999; più in generale: K. Popper, *Logica della scoperta scientifica*, Torino, 1970;
- C. G. HEMPEL, *Filosofia delle scienze naturali*, Bologna, 1968; P. Trimarchi, *Causalità e danno*, Milano, 1966.
- F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1997.